



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)

tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n.157/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

- VISTI** gli articoli 16, 68, 81 e 1174, comma 2 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli 2,7 e 12 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n° 179/2005 in data 14/12/2005 con la quale è stato approvato il "Nuovo Regolamento relativo alla circolazione stradale all'interno del porto di Lavagna e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota di questo Comando prot. n° 2346 in data 14/02/2017, con la quale è stata inviata al Comune di Lavagna, alla Polizia Locale di Lavagna ed alla società Porto di Lavagna S.P.A. la bozza del "Nuovo Regolamento relativo alla circolazione stradale nel porto di Lavagna, finalizzata a ricevere – per gli aspetti di competenza – eventuali osservazioni e/o proposte di modifica;
- ATTESO** che il Comune di Lavagna, la Polizia Locale di Lavagna e la società Porto di Lavagna S.P.A. non hanno fatto pervenire a questo Ufficio proposte e/o osservazioni in merito;
- VISTO** il Regolamento per il porto turistico di Lavagna approvato con ordinanza n° 61/2001 emessa in data 02/06/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** L'Atto Concessorio n° 1680 stipulato presso la Capitaneria di Porto di Genova in data 22 Giugno 1974 ed approvato con Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 13/07/1974;
- VISTO** L'Atto di Sottomissione in data 16 Gennaio 1984, Reg. Atti n°1/84, Reg. Repertorio n°18;
- VISTO** L'atto di sub ingresso del 077/08/2003, prot. n°19047, del Comune di Lavagna Ufficio Demanio Marittimo a favore della società Porto di Lavagna;

VISTA la nota del porto di Lavagna S.p.A. in data 28 Giugno 2017 con le quali vengono approvate le ulteriori modifiche al regolamento di viabilità portuale come richiesto dall' Ufficio Locale Marittimo di Lavagna;

CONSIDERATO che nell'ambito portuale insistono esercizi commerciali e attività imprenditoriali di varia natura che hanno la necessità di ricevere merci in via non occasionale;

RITENUTA la necessità di adeguare la disciplina della circolazione stradale alle mutate esigenze del porto di Lavagna, dovute, essenzialmente, all'incremento del traffico diportistico in transito, dal numero delle manifestazioni sportive ed alle mutate esigenze imprenditoriali delle attività presenti in porto, al quale sono connesse operazioni di varia tipologia che comportano un aumentato flusso veicolare ed una diversa disposizione degli spazi portuali.

ORDINA

Art.1

E' approvato il nuovo "Regolamento relativo alla circolazione stradale nel porto di Lavagna", allegato alla presente ordinanza e che ne è parte integrante, che entrerà in vigore dal 31 Luglio 2017.

Art.2

L'ordinanza n° 179/05 emanata da questo Comando in data 14 dicembre 2005 di cui in premessa è abrogata. E' parimenti abrogata ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con la presente ordinanza.

Art.3

La Società Porto di Lavagna S.p.a. predisponga e mantenga efficiente la pertinente segnaletica stradale nelle forme e modi previsti dal codice della strada, nonché mantenga la sede stradale in condizioni di sicurezza.

Art.4

I contravventori alle norme disposte nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174, comma 2, del codice della navigazione e/o dal codice della strada, oltre che essere ritenuti responsabili di qualsiasi fatto dipendente dalla trasgressione medesima. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure e affissione all'albo dell'Ufficio.

Santa Margherita Ligure, 12.07.2017


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Elisa PETROSINO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

REGOLAMENTO RELATIVO
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
NEL PORTO DI
LAVAGNA

ED. 2017

Art. 1 SUDDIVISIONE DELLE AREE/STRADE

Le aree e le strade del Porto di Lavagna si suddividono in:

1.1 Aree operative portuali: aree pubbliche o in concessione, se non recintate, dove si svolgono lavorazioni ed operazioni portuali, in parte recintate, in parte indicate da apposita segnaletica orizzontale gialla, dove operano e transitano prevalentemente carrelli di cui all'art. 58 comma 2 lettera c) del Codice della Strada, elevatori, trasportatori o trattori anche non immatricolati, dove si applicano le norme e le sanzioni previste dal Codice della Navigazione. Nell'ambito di tali aree valgono anche le regole previste dalle norme di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro predisposte dai datori di lavoro delle imprese che svolgono le operazioni/servizi portuali, nonché le sanzioni previste dalla normativa pertinente (in allegato di colore giallo).

1.2 Aree di viabilità promiscua: aree e strade locali dove possono transitare anche i mezzi operativi di cui al precedente punto 1 e dove si applicano le norme e le sanzioni previste dal codice della strada, nonché le norme e sanzioni del Codice della Navigazione per quanto riguarda la sosta e la circolazione individuate come aree per la Viabilità promiscua (in allegato di colore verde).

1.3 Aree di viabilità pubblica o di uso comune: tutto il resto della viabilità stradale, compreso il piazzale adibito a parcheggio, dove si applicano normalmente e integralmente le norme e le sanzioni previste dal Codice della Strada, individuate come Aree per la Viabilità ordinaria (in allegato di colore azzurro). In casi eccezionali possono transitare anche i mezzi operativi con la conseguente applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLA VIABILITÀ PORTUALI

2.1 Aree a viabilità ordinaria

Le aree per la viabilità ordinaria, indicate nella planimetria in allegato 1 con il colore azzurro, corrispondono a:

- a) Diga foranea dalla radice zona castagnino alla testata, martello escluso;
- b) Parcheggio centrale;
- c) Tratto di strada compreso tra il pontile "N" ed il pontile "R";
- d) Tratto di strada compresa tra il varco di uscita antistante al silos parcheggi del complesso polifunzionale C.P.1 ed il piazzale di levante antistante il varco di piazza Milano, compreso il molo di sottoflutto in tutta la sua lunghezza;

Nelle suddette aree e strade si applicano le disposizioni del Codice della Strada. Particolare attenzione deve essere posta dagli automobilisti nell'avvicinamento alle aree operative/tecniche.

Previo nulla osta della Direzione del porto e dell'Autorità Marittima locale, da richiedere per iscritto, con congruo anticipo e secondo le modalità che saranno indicate, in casi eccezionali può essere autorizzato l'uso della viabilità ordinaria ai veicoli operativi. La richiesta dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora interessate al movimento, le eventuali modifiche da apportare alla viabilità se necessario, la durata stimata dell'utilizzo della viabilità ordinaria ed il tipo di mezzo utilizzato per il movimento. Ulteriori altri dettagli potrebbero essere richiesti al momento. Le predette Autorità, di concerto tra loro, si riservano la facoltà di modificare, differire nel tempo il movimento, ovvero negare l'effettuazione dello stesso qualora le modalità proposte dalla parte interessata non dovessero soddisfare i necessari criteri di sicurezza. L'impresa che svolge le operazioni posizioni idonea segnaletica informativa, predisponga corsie mobili ed impieghi personale addetto alla sicurezza delle operazioni in apposite zone: in tale situazione si applicheranno anche le norme e le sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

In tali aree in caso di incrocio tra veicoli ordinari e mezzi operativi la precedenza deve essere sempre data ai mezzi operativi.

2.2 Aree a viabilità promiscua

Le aree per la viabilità promiscua, indicate nella planimetria in allegato 1 con il colore verde, corrispondono a:

- a) Tratto di strada compreso tra la radice della diga foranea, zona castagnino, al varco di uscita portuale, antistante al silos parcheggi del complesso polifunzionale C.P.1;
- b) Tratto di strada con direttrice Nord-Sud, antistante le officine ubicate nel complesso polifunzionale C.P.3, lato parcheggio centrale;
- c) Tratto di strada compreso tra il pontile "N" e il locale situato al civico 99.

Limitatamente al tratto di area di cui alla precedente lettera a) possono accedere per l'attraversamento del tratto viario e l'ingresso nei piazzali adibiti a deposito merce e viceversa i mezzi operativi destinati a compiere le operazioni commerciali che hanno sempre la precedenza, in quanto hanno difficoltà o sono limitati nelle loro manovre. Qualunque altro mezzo o veicolo deve prestare la massima attenzione quando circola su tale tratto di viabilità dando sempre la precedenza ai suddetti mezzi. I tratti interessati dovranno essere opportunamente segnalati e vigilati ai fini della gestione del traffico veicolare. Per tutta la durata del trasporto dovranno essere presenti almeno due persone che, munite di apposite palette di segnalazione, provvederanno a regolare la circolazione veicolare anche adottando, se ritenuto necessario, misure di interdizione del traffico nella zona interessata.

In ogni caso la zona interessata alla movimentazione, deve essere interdetta ai non addetti ai lavori che dovranno essere allontanati a distanza di sicurezza. In presenza di pedoni o persone in transito o in sosta nell'area interessata al movimento, lo stesso deve essere interrotto per permettere l'allontanamento delle persone in zona di sicurezza.

Se, a causa delle dimensioni eccezionali dei mezzi impegnati nel movimento, ovvero dell'imbarcazione, o per altra giusta causa, si dovesse rendere necessario chiudere parte della carreggiata della viabilità pubblica o parte del parcheggio adiacente alla stessa, ovvero in ogni altro caso in cui si rendesse necessaria una modifica temporanea alla viabilità portuale, l'officina o cantiere interessato al trasporto dovrà avvertire per iscritto 48 ore prima dell'operazione l'Autorità Marittima, direttamente o tramite la direzione del Porto. L'avviso dovrà riportare il luogo, il giorno e l'ora interessate al movimento, le modifiche da apportare alla viabilità, la durata stimata del trasporto, il nome e la sigla dell'imbarcazione ed il tipo di mezzo utilizzato per il movimento. Le predette Autorità, di concerto tra loro, si riservano la facoltà di modificare o differire nel tempo il movimento qualora le modalità proposte dalla parte interessata non dovessero soddisfare i necessari criteri di sicurezza. La suddetta procedura si applica anche alla movimentazione degli alberi delle barche a vela, e più in generale ogni qualvolta si debba impegnare la viabilità stradale, come indicata al precedente art. 1.

Limitatamente ai tratti di cui ai precedenti punti b) e c), durante la movimentazione dei mezzi operativi, il tratto di strada dovrà essere chiuso modificando temporaneamente la viabilità come da allegato 2.

In particolar modo, in merito al punto c), dovrà essere indicato con apposita segnaletica che la strada è temporaneamente chiusa per movimentazione mezzi operativi, indicando la relativa fascia oraria di chiusura. In presenza di pedoni o persone in transito o in sosta nell'area interessata al movimento, lo stesso deve essere interrotto per permettere l'allontanamento delle persone in zona di sicurezza.

2.3 Aree operative portuali

Le aree operative portuali, indicate nella planimetria in allegato 1 con il colore giallo, corrispondono a:

- a) Area compresa tra la radice della diga foranea ed il limite di ponente del piazzale centrale. Il limite nord della predetta area è rappresentato dal limite della

concessione del porto, indicata con recinzione o con strisce gialle sul suolo. Dalla suddetta area è naturalmente esclusa la sede viaria che la attraversa che, come indicato all'articolo precedente, è classificata come "viabilità promiscua".

Sono aree in ambito portuale dove possono accedere e circolare mezzi operativi destinati a compiere le operazioni/servizi portuali. Possono altresì circolare nelle predette aree, percorrendo i soli tratti strettamente necessari, i veicoli di servizio autorizzati dalle imprese che svolgono le operazioni, oltre ai mezzi di servizio della Soc. Porto di Lavagna ed i mezzi delle Forze di Polizia.

Art.3 MEZZI OPERATIVI

Tutti i mezzi operativi utilizzati dai concessionari, dovranno far pervenire all'autorità marittima locale la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione di conformità o certificato di prima verifica o omologazione del mezzo.
- b) Assicurazione

I mezzi operativi devono:

- a) Essere muniti di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art.58 comma2 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 16/12/1992/ n. 495
- b) Essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta
- c) Essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché se munito di cabina con parabrezza di un dispositivo tergicristallo
- d) Munito di sistema di frenatura agente su almeno un asse che consenta il graduale arresto del veicolo
- e) Non superare i 10 km/h

Art.4 INDIVIDUAZIONE DEI VARCHI PORTUALI

I varchi di accesso veicolare al porto di Lavagna sono quattro e, da Est ad Ovest, sono individuati come segue:

- 1) Varco che da Piazza Milano, tramite rampa di raccordo e sottopasso, adduce alla zona est del porto ed alla diga di sottoflutto. Esso è abilitato al transito veicolare d'emergenza in entrata ed in uscita. E' altresì abilitato, tra le ore 08:30 e le ore 10:30 e tra le ore 14:00 e le ore 16:00 dei giorni feriali, al transito di veicoli della N.U. e dei fornitori, compreso il mezzo di rifornimento del distributore di benzina situato in testata del pontile "A". Al di fuori dei casi suddetti il varco deve rimanere chiuso, salvo casi occasionali che verranno valutati singolarmente dalla Direzione di concerto con l'Autorità Marittima.
- 2) Varco con barriera elettrica automatica posto sulla strada di raccordo con via dei Devoto ed ubicato di fronte all'edificio n.1 del complesso polifunzionale (C.P.1), in corrispondenza dell'ingresso del parcheggio a silos. E' abilitato esclusivamente al transito di veicoli in uscita. Esso è suddiviso in due corsie per gli autoveicoli provenienti dai parcheggi e dalle autorimesse.
- 3) Varco con barriere elettriche automatiche, posto sulla strada di raccordo con Via dei Devoto ed ubicato di fronte all'edificio n.3 del complesso polifunzionale (C.P.3), tra

il cantiere Portofino ed il fabbricato in cui ha sede l'albergo Stella Maris. Il suddetto varco è abilitato al transito di autoveicoli esclusivamente in entrata.

- 4) Varco posto al limite ovest della concessione, ubicato tra i cantieri Sangermani e Castagnola. Questo varco, dotato di un cancello ad apertura manuale normalmente chiuso, è destinato al transito di mezzi pesanti (autotreni od autoarticolati con elementi a rimorchio e di portata maggiore di 400 Q/T), ovvero di mezzi ingombranti vincolati in altezza, diretti o provenienti dai cantieri o dalle aree operative portuali.

In tutti i varchi, come individuati sopra, è previsto un accesso pedonale regolato da tornello. I varchi individuati al n. 2 e 3, sono inoltre forniti di una corsia riservata per il libero transito di biciclette, ciclomotori e motocicli. Gli stessi dovranno obbligatoriamente utilizzare le predette corsie, lasciando la corsia con sbarra elettrica al transito veicolare.

ZONA PEDONALE ED AREE DESTINATE ALLA SOSTA ED ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Art. 5 PARCHEGGI NUMERATI DISEGNATI IN GIALLO

Sono destinati ai veicoli di utenti portuali la cui sosta si protrae oltre 24 ore e sono attribuiti dalla Soc. Concessionaria. Sono distribuiti nelle varie zone del porto come indicato nella planimetria allegata e sulla copertura del parcheggio silos situato nell'edificio n.1 del complesso polifunzionale (C.P. 1).

Apposita segnaletica verticale è sistemata in prossimità delle varie zone di parcheggio, con l'indicazione dei relativi contrassegni da esporre.

Gli utenti assegnatari di detti parcheggi, sono dotati di tessera magnetica con cui effettueranno gratuitamente l'entrata e l'uscita dall'ambito portuale, accedendo dai previsti varchi ed utilizzando il sistema di accesso automatico.

Art. 6 PARCHEGGI GRATUITI RISERVATI AI DIVERSAMENTE ABILI

Sono individuati da segnaletica verticale ed orizzontale a norma di legge. Complessivamente sono n.09 e sono ubicati nelle varie zone del porto, come indicato nella planimetria in allegato. Precisamente si trovano nelle seguenti zone: , 5 sul piazzale centrale, 2 tra il varco di ingresso e la darsena, 1 tra la torre ed il piazzale di levante ed 1 sul molo di sottoflutto.

L'individuazione ed il numero complessivo minimo di tali aree è temporanea e potrà essere modificata 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 7 PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO DISEGNATI IN BLU

Sono individuati da segnaletica verticale ed orizzontale, sono tracciati in blu e sono distribuiti nelle varie zone portuali. Quelli ricavati sul piazzale centrale a nord dell'elevatore, sono vincolati al limite temporale di sosta di 24 ore, al fine di ottenere lo sgombero degli stessi in tempo utile per soddisfare le esigenze del cantiere Portofino.

Quando necessario, apposita segnaletica verticale dotata di luce lampeggiante, indica i periodi di interdizione dei parcheggi compresi nei percorsi da e verso l'elevatore antistante il cantiere Portofino, comunque segnalati anche da nastro bicolore bianco e rosso.

Art. 8 PARCHEGGI RISERVATI

Sono tracciati in giallo, normalmente indicati da segnaletica verticale, e sono riservati all'Autorità Marittima, alla Direzione del Porto, ai dipendenti della Società Concessionaria e ad operatori esterni autorizzati per brevi periodi. Sono distribuiti in varie zone dell'ambito portuale e sono assegnati come segue:

- Autorità Marittima: 2 presso la torre di controllo, 2 sul lato est del complesso C.P. 1 zona darsena, 1 in retro darsena e 4 lungo il lato est dell'edificio C.P.3.
- Direzione del Porto: 3 tra gli edifici C.P.1 e C.P.2 per le necessità del magazzino 94 e delle cale nostromo ed ormeggiatori, 2 in retro darsena, 3 in zona darsena all'altezza del pontile "a", 1 presso la torre di controllo.
- Arma dei Carabinieri: 1 in zona darsena.

Art. 9 AREE DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Sono in totale n.16 e sono segnalate in giallo con simbologia a norma di legge e sono ubicate come segue:

- 4 sulla banchina nord tra i pontili "L" e "P";
- 1 nel piazzale di levante;
- 1 sul molo di sottoflutto.

La sosta nelle predette aree, a prescindere dal giorno della settimana, è consentita per un massimo di 30 minuti, previo utilizzo del disco orario ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico.

Non è consentita la sosta per motivi diversi dalle operazioni di carico e scarico.

Sono inoltre, presenti, n. 10 parcheggi riservati agli operatori od utenti che avessero necessità di recarsi in area tecnica, di cui n.5 sono ubicati in prossimità dell'impianto di trattamento liquami e n.5 presso il capannone del cantiere CARM, lato nord della strada. In questi parcheggi, individuati da strisce gialle e relativa segnaletica verticale, la sosta è consentita senza limiti di tempo.

Art. 10 AREE DI SOSTA PER MOTOVEICOLI

Sono segnate in bianco sulla pavimentazione stradale e sono distribuite in varie zone portuali come indicato nella planimetria allegata.

Possono sostare gratuitamente nelle aree predette i ciclomotori ed i motoveicoli, come classificati dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Non è consentita la sosta negli spazi anzidetti a veicoli diversi da quelli previsti.

Art. 11 CORRIDOI DELL'AUTORIMESSA SOTTOPIASTRA

I corridoi dell'autorimessa ricavata sotto la "piastra", ubicata a monte della banchina nord, sono percorribili unicamente con accesso ed uscita dalla zona retro darsena e, ove occorra, dal proprio ingresso di levante.

I corridoi N-S della stessa autorimessa hanno sbocco verso sud unicamente quale via di fuga pedonale. Nei suddetti corridoi, in quanto sovrapposti al marciapiede pedonale, è vietato il transito veicolare, che deve essere impedito tramite il posizionamento di appositi paletti bicolore bianchi e rossi, negli alloggiamenti già presenti sul manto stradale.

Nelle suddette vie di fuga è vietata la sosta e la fermata di veicoli a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Art. 12 DIGA FORANEA O MOLO DI SOPRAFLUTTO

Il tratto di banchina che va dalla fine dell'area tecnica, al fanale rosso di ingresso del porto, è identificato come "diga foranea" ovvero "molo di sopraflutto". In quel tratto sono istituiti ormeggi per imbarcazioni, identificati con le lettere T, U e V e numerati progressivamente.

Ferme restando le norme del presente Regolamento e quelle del Codice Della Strada, è consentito l'accesso veicolare a doppio senso sulla predetta banchina. Gli utenti che hanno necessità di sostare per raggiungere la propria imbarcazione, ovvero per altri motivi, e le ditte che dovranno intervenire sulle unità ormeggiate nei posti indicati sopra, potranno utilizzare i parcheggi disegnati in colore bianco ricavati lungo l'asse viario a ridosso del muro di contenimento della diga foranea.

Nel tratto terminale del molo esiste una sporgenza denominata "martello", evidenziata anche nella planimetria allegata. A partire dall'inizio del martello e fino al termine del molo, è vietata qualsiasi attività non autorizzata, legata o meno alla circolazione stradale. E' vietata altresì la sosta a tutti i veicoli, come indicato da apposita segnaletica apposta in zona, ad eccezione dei veicoli delle Forze di Polizia, dei mezzi della Soc. Porto di Lavagna, nonché dei mezzi della Soc. AQUA destinati a raggiungere la zona a loro concessa in uso, ricadente all'interno dell'area di cui sopra.

Nell'area così individuata, possono essere eccezionalmente esercitate attività a carattere saltuario, previo nulla osta della Direzione del Porto e comunicazione all'Autorità Marittima locale. Le suddette attività dovranno comunque essere svolte nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle relative normative in vigore.

I soggetti richiedenti dovranno in ogni caso tenere conto della particolare ubicazione dell'area di cui trattasi, mettendo in atto tutte le necessarie azioni preventive per garantire la sicurezza della zona.

Art. 13 ZONA A CIRCOLAZIONE VEICOLARE LIMITATA

La zona a circolazione limitata si estende dallo sbarramento posizionato sulla banchina in zona Darsena radice molo "a", fino al molo di sottoflutto compreso.

La circolazione veicolare nella predetta zona è consentita dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Nella zona indicata dal comma precedente, a prescindere dall'orario, è consentito l'accesso dei veicoli della Direzione del Porto e dell'Autorità Marittima, limitatamente al percorso necessario al raggiungimento dei parcheggi assegnati alle predette Autorità all'interno della zona in questione.

In casi eccezionali, qualora dovessero ricorrere particolari necessità, l'Autorità Marittima di concerto con la Direzione del Porto, può disporre la modifica temporanea degli orari indicati al primo comma, fino al termine dell'esigenza sopravvenuta.

Nella zona a circolazione veicolare limitata è sempre consentito l'accesso dei motoveicoli e dei ciclomotori, ad esclusione di quanto stabilito dal successivo art. 13.

La circolazione veicolare sul piazzale di Levante in radice del molo di sottoflutto, è consentita unicamente ai mezzi del servizio N.U. ed all'autobotte per il rifornimento del distributore di carburante situato in testata del molo "A", nonché ai fornitori delle attività ubicate nel complesso commerciale, limitatamente per il raggiungimento del parcheggio carico/scarico individuato dal precedente art.9.

Art. 14 INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLA ZONA PEDONALE

Nei giorni di sabato, domenica e festivi, nella zona a circolazione veicolare limitata individuata al precedente art. 13, e nel tratto di banchina compreso tra gli sbarramenti presenti alla radice del pontile P ed al centro della banchina E1, è istituita una "zona pedonale".

Pertanto, nei giorni e nelle zone sopra indicate, è interdetta la circolazione a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi delle Forze di Polizia in servizio.

Analogamente a quanto stabilito al precedente art. 13, 3° capoverso, nei giorni sopra indicati i mezzi di proprietà della Direzione del Porto e dell'Autorità Marittima possono transitare esclusivamente per raggiungere, nel tragitto più breve, i parcheggi loro assegnati all'interno dell'area in parola.

I ciclomotori ed i motocicli, sono autorizzati ad oltrepassare lo sbarramento in zona darsena alla radice del pontile "a" esclusivamente per parcheggiare negli stalli a loro riservati subito a ridosso della sbarra stessa. Il suddetto transito dovrà avvenire a motore spento spingendo a mano il motoveicolo.

Art. 15 SEGNALETICA

La Soc. Porto di Lavagna S.p.a., concessionaria dell'approdo, è onerata dell'installazione e della manutenzione, in perfetto stato di efficienza ed in tutta l'area portuale, dei cartelli e dei segnali costituenti la segnaletica verticale ed orizzontale funzionale all'applicazione delle presenti disposizioni, a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Ai varchi deve essere posta apposita segnaletica verticale riportante:

1. Gli estremi dell'ordinanza di approvazione del vigente "Regolamento di Circolazione stradale nel Porto di Lavagna".
2. L'avvertenza che sussistono in porto regimi differenziati per zone operative (codice della navigazione) e zone di viabilità pubblica (codice della strada), alle quali si applicano le relative norme sanzionatorie che devono essere indicate;
3. Cartellonistica indicante la presenza in porto di parcheggi riservati ai diversamente abili;
4. Apposito segnale indicante che la massima velocità consentita in porto è di 20 Km/h.

La Società concessionaria dovrà inoltre provvedere alla modifica della cartellonistica stradale esistente integrando, laddove necessario, con nuova segnaletica orizzontale o verticale e rimuovendo, se esistenti e posti in opera, segnali stradali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 RIFORNIMENTO DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE FISSO UBICATO IN TESTATA DEL PONTILE "A"

Il rifornimento al distributore di carburante fisso "Keropetrol" situato in testata del pontile "A" del porto di Lavagna è effettuato tramite autobotte ed è soggetto alle seguenti prescrizioni:

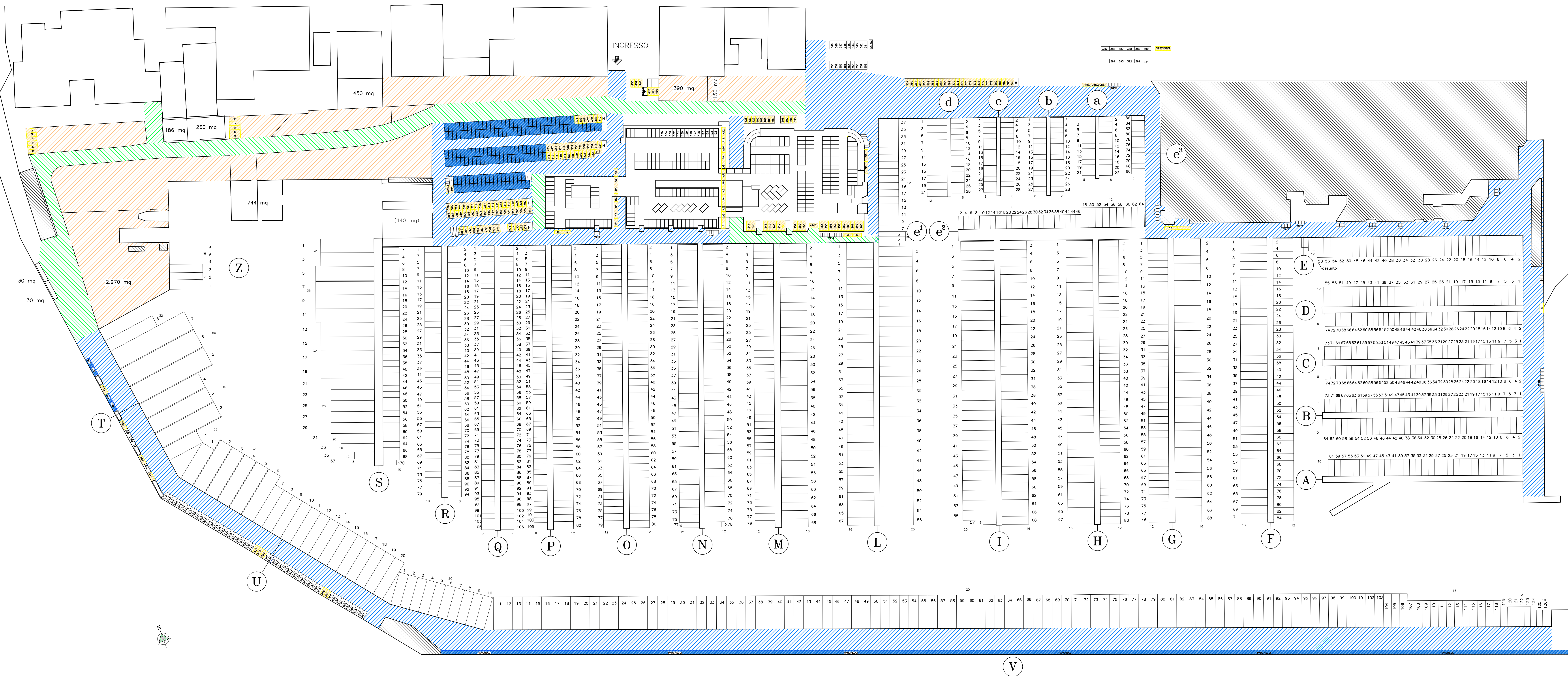
- a) comunicazione diretta all'autorità marittima del porto di Lavagna firmata dal gestore dell'impianto, attestante la rispondenza alle vigenti normative dei mezzi antincendio e antinquinamento, delle loro perfette condizioni e del loro immediato impiego, almeno 24 ore prima dell'inizio di ogni rifornimento e comunque non meno di 6 ore prima, nei casi di urgenti e impreviste necessità;
- b) le operazioni di rifornimento dovranno essere effettuate nei giorni e orari stabiliti dal precedente art. 2 comma 1 e comunque saranno incompatibili con altre ed eventuali operazioni portuali in corso e/o manifestazioni che interesseranno la radice del sottoflutto, adiacente il centro commerciale, così come riportato in planimetria, dove sono ubicate le casse di carburante (salvo eventuali diverse autorizzazioni che potranno essere rilasciate dall'autorità marittima);
- c) la permanenza dell'autobotte lungo la radice del sottoflutto, meglio specificata al precedente punto "b" ove sono ubicate le casse di carburante è limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di rifornimento;
- d) sarà cura della ditta che esegue il rifornimento transennare e segnalare l'area con cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando ogni prescrizione previste dalla vigente normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal d. Lgs. 81/2008.
- e) Il conducente dell'autobotte durante il rifornimento e per tutta la durata delle operazioni non potrà lasciare l'area interessata dalle operazioni e sarà pronto ad intervenire nei casi di emergenza, assicurandosi che l'autobotte possa lasciare rapidamente la zona, avendo già avuto cura di posizionare la stessa nel verso di uscita dal porto;

- f) Almeno un dipendente del distributore dovrà assicurare costantemente la vigilanza durante le operazioni di rifornimento;
- g) Ogni autobotte dovrà essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza (antincendio e antinfortunistici) oltre che a sabbia o materiale assorbente allo scopo di contenere eventuali sbandamenti di combustibile;
- h) le autobotti destinate ad effettuare al rifornimento devono essere rispondenti alla normativa ADR ed alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
- i) in tutti i casi in cui non possono essere rispettate o vengano meno le condizioni previste dalle sopra descritte prescrizioni, le operazioni di rifornimento dovranno essere immediatamente interrotte

Art. 17 PRESCRIZIONI PARTICOLARI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. I varchi di accesso al porto individuati al precedente art. 4, commi 2 e 3, sono riservati al traffico leggero e non possono essere usati da veicoli con elementi a rimorchio. Tali veicoli, per accedere al porto, dovranno preventivamente chiedere di poter transitare dal varco a loro riservato, come individuato all'art. 4 comma 4.
2. Data la particolare conformazione della viabilità stradale portuale, visti gli spazi ristretti in cui la stessa è ricavata, considerato che non esistono in tutto il porto delle aree di sosta attrezzate per caravan ed autocaravan, non è consentito l'accesso ai suddetti veicoli in tutto l'ambito portuale ove, di conseguenza, è vietata ogni forma di campeggio.
3. Sono prescritte misure particolari per i movimenti dei mezzi di sollevamento e trasporto imbarcazioni sulla viabilità pubblica. Si rimanda al "Regolamento del Porto turistico di Lavagna".
4. La circolazione veicolare, in tutto l'ambito della viabilità portuale, è soggetta al limite massimo di velocità di 20 Km/h, fatta eccezione per le zone ove esiste una indicazione diversa. In ogni caso, i conducenti dei veicoli in genere devono osservare tutte le norme contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, usando nella guida particolare prudenza a causa della atipicità della rete stradale portuale e delle attività che in esso si svolgono.
5. Relativamente alla sosta dei veicoli, non sono consentite deroghe alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, indipendentemente dal tipo di veicolo e dall'uso dello stesso. Le autovetture parcheggiate al di fuori dell'apposita segnaletica, quelle che intralciano la circolazione stradale, quelle che non espongono il relativo permesso di accesso in porto, ove previsto, quelle che non espongono il ticket di pagamento, ove previsto, e quelle che hanno avuto accesso al porto senza autorizzazione da parte del Concessionario, saranno oggetto di sanzione e rimozione d'autorità, qualora applicabili, ai sensi e con le modalità di cui al Codice della Navigazione e Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
6. In tutta l'area operativa, individuata all'art.1 ed evidenziata nella planimetria allegata, è vietata la sosta a tutti i veicoli. Gli operatori che avessero necessità di caricare o scaricare, una volta effettuata l'operazione dovranno prontamente rimuovere il proprio veicolo e parcheggiare negli appositi spazi predisposti dalla Direzione del Porto, oppure nel parcheggio centrale a pagamento, ovvero in area esterna all'ambito portuale.

7. Fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme della circolazione stradale, gli utenti portuali che accedono ed hanno necessità di scaricare o caricare, ovvero depositare bagagli o persone, possono fermarsi temporaneamente lungo la rete viaria interna, nel punto più vicino alla propria imbarcazione, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra, senza comunque creare ostacolo o turbativa alla circolazione stradale. Al termine delle operazioni gli autoveicoli dovranno essere parcheggiati negli spazi individuati dal presente regolamento agli articoli precedenti, ovvero in area esterna all'ambito portuale.
8. Fermo quanto restando ai precedenti artt. 13 e 14, la Direzione del Porto potrà, in casi eccezionali ed a propria discrezione, consentire di volta in volta l'accesso ad autoveicoli per singole operazioni di carico e scarico, al termine delle quali il veicolo deve essere posizionato in zona prevista, ovvero al di fuori dell'area portuale.
9. Esclusivamente ai fini del presente Regolamento, è vietata la circolazione, la sosta e la fermata nelle aree portuali ad una distanza inferiore a mt. 1,5 dal ciglio di banchina, destinata esclusivamente ad usi marittimi.



PORTO TURISTICO DI LAVAGNA